

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3159

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI, BONIARDI, FANTUZ, GOBBATO, PRETTO, PICCOLO, LORENZO FONTANA, ZICCHIERI, BAZZARO, BIANCHI, BITONCI, CANTALAMESSA, CECCHETTI, ANDREA CRIPPA, DARA, FIORINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, PANIZZUT, PATASINI, PATELLI, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TONELLI, ZOFFILI

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di istituzione della riserva delle Forze armate e di mobilitazione

Presentata il 10 giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le tendenze in atto sulla scena internazionale e quanto si è recentemente verificato nel nostro Paese a causa della pandemia di SARS-CoV-2 hanno riproposto il tema dell'adeguatezza delle risorse organiche di cui dispone il nostro sistema militare in caso di emergenze.

Nel corso di una serie di audizioni svoltesi presso la Commissione Difesa della Camera dei deputati, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate hanno dedicato importanti riflessioni al problema dell'insufficienza delle dotazioni organiche, dovuta a una costante riduzione del personale e al suo progressivo invecchiamento, circo-

stanze che mal si conciliano con quanto sta accadendo nel mondo e, in particolare, nelle regioni geopolitiche che rivestono un maggior interesse per l'Italia.

Per quanto concerne l'emergenza sanitaria da COVID-19, le nostre Forze armate sono state chiamate a svolgere un grande numero di interventi diversi da quelli d'istituto: sono ancora ferme nel ricordo di tutti noi le immagini dei camion dell'Esercito carichi di bare trasportate fuori dal territorio di Bergamo nella primavera del 2020. In tale circostanza si deve, purtroppo, rilevare l'insufficiente supporto del Servizio civile nazionale, il cui personale ha

partecipato all'azione in numeri molto esigui.

Nella situazione attuale, d'altronde, non sembra ipotizzabile un consistente aumento degli organici dei volontari, a causa dei costi particolarmente elevati. Una possibile soluzione al problema rappresentato dall'inadeguatezza degli organici effettivi disponibili in caso di eventuali emergenze è, però, indicata dalla storia e, nello specifico, dall'istituto della mobilitazione con il quale, in passato, si è provveduto in modo rapido al potenziamento del personale degli apparati militari in base alle necessità, in genere relative alla preparazione di conflitti armati di ampie proporzioni.

La presente proposta di legge mira a rivisitare questo strumento, collegandolo a una nuova disciplina dell'istituto della riserva, cioè delle cosiddette « forze di completamento », di cui agli articoli 987 e 988 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate a integrare lo strumento militare con un numero ridotto di elementi effettivi supplementari. Un altro istituto utilizzato, nel corso degli ultimi anni, ai medesimi fini è quello della « riserva selezionata », con la quale le Forze armate utilizzano specifiche professionalità dalla società civile, finora con risultati molto soddisfacenti.

La nuova riserva delle Forze armate, di cui la presente proposta di legge prevede l'istituzione mediante modifiche al citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è composta dagli ex militari cessati senza demerito dal servizio, che prestano la loro attività come riservisti per tre anni a decorrere dal congedo. La loro permanenza nella riserva diventa, poi, volontaria fino al compimento del quarantesimo anno di età, un limite che, però, non si applica agli ufficiali e ai sottufficiali in ausiliaria.

La riserva potrebbe essere mobilitata dal Governo sia in tempo di guerra o di grave crisi internazionale e, comunque, di situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato, sia per la difesa dei confini nazionali, sia in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del

Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per presidiare il territorio, anche in concorso con le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Data la sua grande valenza politica, la decisione di mobilitare la riserva deve essere comunicata tempestivamente alle Camere, che l'autorizzano o la respingono entro quarantotto ore dalla sua formalizzazione. Al di fuori di questa ipotesi, il temporaneo richiamo in servizio di personale della riserva a scopi addestrativi o di aggiornamento è rimesso alle determinazioni dello Stato maggiore della difesa.

Qualora il Governo faccia ricorso alla mobilitazione, gli appartenenti alla riserva possono essere richiamati in servizio per periodi trimestrali, rinnovabili fino alla cessazione della situazione che ne ha determinato la mobilitazione.

Durante i richiami in servizio, gli appartenenti alla riserva hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e sono assegnati all'arma e alla specialità di appartenenza, in quanto possibile, conservando il ruolo e il grado acquisiti.

L'appartenenza alla riserva comporta una serie di doveri a carico dell'ex militare che ne fa parte, anche come volontario. Questi è tenuto a garantire la propria reperibilità, comunicando tempestivamente all'autorità militare ogni eventuale cambio di domicilio, deve sottoporsi annualmente all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il richiamo in servizio e frequentare corsi di durata non inferiore a due settimane all'anno per l'addestramento, l'aggiornamento e il mantenimento delle qualifiche già acquisite nel corso del servizio.

Si prevede inoltre l'adeguamento del codice dell'ordinamento militare alle modifiche contemplate dalla presente legge.

Per la gestione della riserva, nell'ambito del Segretariato generale della difesa di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro primo del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è istituito un nuovo reparto di livello direzionale generale per la riserva e la mobilitazione, con

il compito di occuparsi degli adempimenti amministrativi connessi ai richiami in servizio.

La complessità delle sfide che si sono manifestate negli ultimi anni, sollecitando sotto più di un profilo la capacità dello Stato di farvi fronte, ha finora imposto più volte il ricorso *in extremis* allo strumento militare ma, considerata l'attuale configurazione delle nostre Forze armate, non si può essere certi che esse siano in grado di

rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze future e questo segnale di allarme è stato dato proprio dai vertici della difesa. La presente proposta di legge costituisce il primo tentativo di raccogliarlo e di rispondervi, dando così inizio a un dibattito politico che il Parlamento non può più ritardare. Attese queste considerazioni, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 887 e introduzione degli articoli 887-bis, 887-ter e 887-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserva delle Forze armate e di mobilitazione)

1. L'articolo 887 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dai seguenti:

« Art. 887. – *(Riserva e mobilitazione)* –
1. La categoria della riserva assicura i rinforzi al personale in servizio attivo nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4.

2. La riserva è composta dal personale volontario in ferma prefissata e dal personale in servizio permanente effettivo, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 887-bis.

3. Il Governo può mobilitare la riserva in tempo di guerra e di grave crisi internazionale o in caso di situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato, nonché per la difesa dei confini nazionali. Il Governo può, altresì, mobilitare la riserva per adibirla al presidio del territorio, anche in concorso con le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. La decisione di mobilitare la riserva è comunicata tempestivamente alle Camere, che l'autorizzano o la respingono entro quarantotto ore dalla data della sua formalizzazione.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il temporaneo richiamo in servizio di personale della riserva a scopi addestrativi o di aggiornamento è rimesso

alle determinazioni dello Stato maggiore della difesa.

Art. 887-bis. — (*Requisiti per l'appartenenza alla riserva*) — 1. L'appartenenza alla riserva è obbligatoria nei primi tre anni dalla cessazione senza demerito dal servizio militare.

2. Successivamente al periodo obbligatorio trascorso nella riserva, il personale appartenente alla stessa, cessato senza demerito dal servizio, deve dichiarare la propria disponibilità a continuare a farne parte.

3. Le condizioni psico-fisiche degli appartenenti alla riserva sono oggetto di verifica annuale da parte della Sanità militare.

4. Gli appartenenti alla riserva non possono avere un'età superiore a quaranta anni. Tale limite di età non si applica agli ufficiali e ai sottufficiali collocati in ausiliaria.

Art. 887-ter. — (*Obblighi degli appartenenti alla riserva*) — 1. Gli appartenenti alla riserva sono tenuti a garantire la loro reperibilità, comunicando tempestivamente all'autorità militare ogni eventuale cambio di domicilio.

2. Gli appartenenti alla riserva hanno l'obbligo di sottoporsi, con cadenza annuale, all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per il richiamo in servizio.

3. Gli appartenenti alla riserva hanno l'obbligo di frequentare corsi di durata non inferiore a due settimane all'anno per l'addestramento, l'aggiornamento e il mantenimento delle qualifiche già acquisite nel corso del servizio.

Art. 887-quater. — (*Richiami in servizio*) — 1. Gli appartenenti alla riserva sono richiamati in servizio ogni anno, per un periodo non inferiore a due settimane, ai fini di cui all'articolo 887-ter, comma 3.

2. Qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 887, comma 3, gli appartenenti alla riserva possono essere richiamati in servizio per periodi trimestrali rinnovabili fino alla cessazione della situazione che ne ha determinato la mobilitazione.

3. Durante i richiami in servizio, gli appartenenti alla riserva hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4. Durante i richiami, l'appartenente alla riserva è assegnato all'arma e alla specialità di appartenenza, per quanto possibile, conservando il ruolo e il grado acquisiti ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 987 e 988 sono abrogati;

b) all'articolo 995:

1) i commi da 1 a 4 sono abrogati;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'ufficiale in ausiliaria può essere collocato in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento e per motivi di salute, previ accertamenti sanitari »;

c) all'articolo 996:

1) al comma 1, le parole: « Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria » sono sostituite dalle seguenti: « Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è risultato non idoneo ai servizi dell'ausiliaria »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Transito in ausiliaria ».

Art. 3.

(Direzione generale per la riserva e la mobilitazione)

1. Nell'ambito del Segretariato generale della difesa di cui alla sezione II del capo

IV del titolo III del libro primo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è istituita una nuova direzione generale per la riserva e la mobilitazione, con il compito di gestire gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei richiami in servizio degli appartenenti alla riserva.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 106 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.



18PDL0146970